

La Coordinazione Genitoriale

Nell'ambito delle professioni d'aiuto, al servizio della relazione, quella del coordinatore genitoriale occupa l'area dell'alta conflittualità tra genitori. Quando due genitori lottano tra loro al punto da trascurare, più o meno consapevolmente, o addirittura omettere del tutto, l'attenzione verso i bisogni primari dei figli, i danni subiti da questi ultimi possono rivelarsi molto complessi e profondi.

Pur non essendoci una letteratura di riferimento che definisca univocamente il concetto di 'alta conflittualità', viene normalmente considerato 'alto conflitto' quello di tipo persistente, pervasivo e/o violento (sia per accadimenti concreti, ma anche per il linguaggio utilizzato) che si ripercuote sulle relazioni con i figli tanto da ipotecare seriamente una loro crescita equilibrata. Di contro, la letteratura che studia i danni sui minori coinvolti nell'alta conflittualità è copiosa e concorde nel definire quali siano i pregiudizi, a volte irreparabili, cui vengono esposti i figli.

La buona notizia è che anche nell'alto conflitto è possibile trovare una strada di contenimento e riduzione dei danni sui figli. Si considera necessario, quindi, mettere in atto un intervento che possa contenere e ridurre l'esposizione a tale grave rischio o danno già in atto.

Il Coordinatore Genitoriale svolge questa funzione. Ad esso ricorrono su richiesta, anche disgiunta, i genitori che, unitamente ai propri avvocati, si rendano consapevoli della obiettiva necessità di doversi servire di un aiuto *super partes* affinché i minori non subiscano i gravi effetti del loro alto tasso di litigiosità nella persistenza della lite.

Per "lite" intendendosi sia quella giudiziaria, ad esempio durante l'attesa degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio o del completamento della fase istruttoria del giudizio, periodo notoriamente lungo svariati mesi e durante il quale - necessariamente - la vita dei figli prosegue con le conseguenti

decisioni da assumere; sia quella pre o post giudiziaria quando, una volta stabilito, per accordo o per ordine del giudice, quale sia il contenuto del piano genitoriale da perseguire, le parti non risultino possedere la capacità o gli strumenti per rispettarlo.

Nella maggior parte dei casi, per la mia esperienza, le liti tra genitori non hanno contenuto prettamente giuridico, ma riguardano, per lo più, questioni educative, rivendicazioni affettive e richieste più o meno celate di riconoscimento personale.

Un'attenta analisi dei bisogni, nascosti sotto le questioni di principio, consente di rinvenire altri punti di vista e risoluzioni effettivamente di portata pratica che possano costituire il preludio di un nuovo tipo di relazione tra i genitori non più in coppia, in modo da consentire ai figli di vivere la propria vita serenamente.

Anche per questo motivo, risulta di centrale importanza la funzione dell'avvocato di parte.

Non solo è necessario che l'avvocato, se non altro per personale obbligo deontologico, conosca il funzionamento e lo scopo dello strumento in questione, ma anche che comprenda la fondamentale importanza del lavoro di squadra nell'ottica della tutela del superiore benessere dei minori, pur nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni. L'avvocato resta il garante del rispetto delle leggi e dei diritti e interessi del proprio cliente. E poiché il suo incarico è finalizzato a migliorare la condizione di difficoltà in cui versa il proprio cliente, la conoscenza di tutti gli strumenti a disposizione e la capacità di distinguere, tra le note del conflitto, quello più opportuno per ciascun caso di specie, rientra tra i compiti che l'avvocato deve assolvere nel rispetto del mandato ricevuto.

La sinergia tra avvocato e coordinatore genitoriale diventa, quindi, di fondamentale importanza per aiutare i genitori in difficoltà a spostare l'attenzione dal piano dei vissuti e bisogni dei genitori a quello preminente e superiore della crescita equilibrata dei figli, imparando a formare nuove visioni del conflitto e nuove possibilità di relazione.

Da libero professionista ritengo fondamentale sottolineare che nel panorama di una società sempre più povera di relazioni durature e sempre più sprovvista di strumenti idonei al miglioramento della comunicazione e della convivenza, il ruolo degli avvocati esperti in tecniche di gestione dei conflitti e strumenti di ADR risulta sempre più importante per restituire consapevolezza alla funzione sociale

che questa nostra figura da sempre ricopre. E più specificatamente nel delicato ambito delle relazioni familiari per aiutare i genitori ad elaborare la rottura della coppia ed a riprendere le redini della responsabilità genitoriale.

Le linee guida internazionali¹ rispetto a questa figura fanno capo all'americana A.F.C.C., acronimo per *Association of Family and Conciliation Courts* (Associazione di Tribunali per la famiglia e la conciliazione, nata in America negli anni novanta) rese pubbliche la prima volta nel 2005, sviluppate sul metodo integrato di Debra Carter.

A Bologna, presso l'associazione Equilibrio, con cui collaboro, si è formato un gruppo di lavoro composto da professionisti di diverso settore - principalmente avvocati e mediatori familiari - che si prefigge il compito di approfondire il metodo americano e riflettere sul ruolo del coordinatore genitoriale e di impegnarsi per la diffusione di questa figura ritenuta di fondamentale importanza nel panorama attuale della gestione dei conflitti in famiglia.

Secondo le origini americane (da tenere presente il diverso contesto giurisdizionale) il Co.ge è una figura di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) in quanto mira a prevenire o rendere non più necessario il ricorso alle decisioni giudiziali che, nei casi di alta conflittualità generalmente portano all'affidamento esclusivo, se non a quello eterofamigliare, e quindi all'allontanamento dei figli dalla famiglia.

Pur avendo una base comune, quanto alla formazione nella gestione dei conflitti, la coordinazione genitoriale differisce dalla mediazione familiare poiché quest'ultima generalmente non è attivabile nei casi di alta conflittualità.

Inoltre, a differenza del consulente tecnico d'ufficio (consulente ausiliario del Giudice) non si occupa di fare diagnosi psicologiche o di prescrivere terapie. Neppure risulta assimilabile ad un curatore speciale del minore poiché, a differenza di quest'ultimo che è figura di parte e si occupa di singoli interventi ad hoc, opera per un tempo relativamente lungo (circa da 6 a 18 mesi) ed in ambito sistemico. Infine, non è un giudice tutelare in quanto non può prendere decisioni.

¹ Piccinelli, Le linee guida sulla coordinazione genitoriale Contestualizzazione e traduzione in italiano, in IL CASO.it, http://www.ilcaso.it/articoli/fmi.php?id_cont=800.php

Il Co.ge. ha quindi una funzione terza imparziale, ma non neutrale perché il suo ruolo è finalizzato alla tutela l'interesse dei figli, ed il suo intervento mira a contenere o ridurre il conflitto che impedisce ai genitori di curarsi dei loro bisogni e li coordina aiutandoli a prendere decisioni non procrastinabili nell'interesse della prole.

Secondo la definizione di A.F.C.C. la coordinazione genitoriale “è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico.

La coordinazione genitoriale combina la valutazione, l'educazione, la gestione del caso, la gestione del conflitto e, talvolta, l'assunzione di decisioni.

Il coordinatore genitoriale può intervenire per assistere i genitori che abbiano dimostrato incapacità a lungo termine o mancanza di volontà a prendere autonomamente le decisioni relative ai figli, a rispettare gli accordi presi o le decisioni del tribunale, a ridurre il conflitto sui loro figli e a proteggerli dall'impatto del conflitto”.²

Le linee guida stabiliscono il ruolo di terzo che il coordinatore riveste in relazione alle parti ed al contenuto del suo intervento, nonché i principi di riservatezza.

Quanto al primo aspetto, deve mantenere imparzialità e obiettività; non deve prestare servizio in caso di conflitto di interessi e ritirarsi qualora insorga nel corso del mandato; non deve prestare servizio in doppio ruolo simultaneo o sequenziale durante, prima o dopo il suo incarico. Quanto al secondo aspetto, deve informare le parti sulle limitazioni di riservatezza in quanto suo compito è principalmente quello di comunicare con le parti, i figli (se del caso) i loro avvocati e tutti i professionisti o soggetti utili allo svolgimento dell'incarico (es. medico e/o pediatra, insegnanti di scuola, allenatori sportivi, psicologi, catechisti, assistenti sociali).

² <https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti.asp?id=17506741>

Per quanto attualmente venga considerata figura di diritto privato, e quindi obbligata al rispetto del mandato ricevuto da parte dei genitori, anche quando l'incarico avviene nel corso del giudizio su invito del Tribunale, non si esclude che l'evoluzione porti a considerarlo un ausiliario del giudice per quanto attiene la fase dell'attuazione dei piani genitoriali, pur lavorando al di fuori del processo. Sul punto il gruppo di studio sta lavorando per l'elaborazione e l'evoluzione normativa della figura.

A mio parere, può considerarsi una figura professionalizzante molto simile a quella del counselor - di cui deve disporre dell'atteggiamento di fondo non giudicante - poiché nell'esercizio della funzione contenitiva e coordinatrice inevitabilmente fornisce anche un ruolo guida/educativo per i genitori in difficoltà.

Se è pur vero che non esiste una normativa italiana al pari di quella americana, non va dimenticato, a mio parere, che la figura in questione si può attualmente inquadrare nell'ambito delle professioni non ordinistiche (che vede al suo attivo una platea di quasi 4 milioni di persone) riconosciute per legge nel 2013, legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in vigore dall'11 febbraio 2013.

Francesca Todeschini